

Comunicazione Trimestrale Liquidazioni IVA¹

1.0.0. Introduzione

“L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.”

Nel modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate sono indicati i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta e deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre.

Se entro il termine di presentazione si presentano più comunicazioni per lo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, eccetera).

Riferimenti:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Liquidazioni+periodiche+Iva/infogen_comunicaz_liquidaz_per_iva/

2.0.0. Aliquote IVA

Prima di procedere alla compilazione della Comunicazione occorre verificare la corretta impostazione di una nuova opzione introdotta nella tabella dei Codici IVA.

Nella pagina *Pagina1* è stata inserita l’opzione **Escl. Da calcolo tot. Operaz. In Com.Liq.IVA** che in generale ha lo stesso valore iniziale (default) dell’opzione **Escludi da tot. Operaz. in Com.IVA**.

"Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis.

Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.

¹ Data ultimo aggiornamento: 09/06/2017

28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente)."

L'opzione **Escl. Da calcolo tot. Operaz. In Com.Liq.IVA**, se impostata, consente di escludere il codice IVA in oggetto dal calcolo del totale operazioni attive e del totale operazioni passive nella Comunicazione².

La funzione di questa nuova opzione è simile a quella dell'opzione **Escludi da tot. Operaz. in Com.IVA**, già prevista per la Comunicazione annuale dei Dati IVA.

3.0.0. Variazione Credito IVA

La Comunicazione prevede di indicare separatamente il credito infrannuale, ovvero risultante da precedenti liquidazioni dello stesso anno, e quello dell'anno precedente, ovvero risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. Per questo motivo l'ambiente di gestione della Variazione del credito IVA è stata aggiornata in modo da gestire i due importi in modo distinto.

² Si precisa che questa opzione esclude l'imponibile dal calcolo dei totali operazioni, l'imposta è comunque inserita in liquidazione secondo le usuali regole.

Variazione Credito IVA

Generali Pagina1 |

Credito IVA Infrannuale

Attuale € 10.000,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Credito IVA Anno prec.

Attuale € 0,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Selezionare per abilitare la variazione del cred. attuale

Figura 1

Nella pagina *Generali* sono presenti i seguenti campi:

- **Credito IVA infrannuale**
 - **Attuale:** in questo campo viene proposto il valore attuale;
 - **Modificato:** se abilitato permette di inserire il nuovo valore del credito;
- **Credito IVA Anno prec.**
 - **Attuale:** in questo campo viene proposto il valore attuale;
 - **Modificato:** se abilitato permette di inserire il nuovo valore del credito;

Per abilitare i campi in modo da inserire i nuovi valori è necessario selezionare le corrispondenti opzioni **Abilita variazione**.

Variazione Credito IVA

Generali Pagina1 |

Credito IVA Infrannuale

Attuale € 10.000,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Credito IVA Anno prec.

Attuale € 0,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Selezionare per abilitare la variazione del cred. an. prec.

Se la situazione è come quella mostrata dalle figure precedenti, prima di eseguire la liquidazione di gennaio è necessario inserire il valore 0 nel campo relativo al credito infrannuale e il valore 10.000 in quello relativo al credito dell'anno precedente e premere il tasto Registra.

Variazione Credito IVA

Generali Pagina1 |

Credito IVA Infrannuale

Attuale € 10.000,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Credito IVA Anno prec.

Attuale € 0,00

Abilita variazione

Modificato € 10.000,00

Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Variazione Credito IVA

Generali Pagina1 |

Credito IVA Infrannuale

Attuale € 0,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Credito IVA Anno prec.

Attuale € 10.000,00

Abilita variazione

Modificato € 0,00

Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Selezionare per abilitare la variazione del cred. an. prec.

Questa operazione è necessaria per la prima Comunicazione del 2017 dato che prima del rilascio della versione 4.33.0/5.5.0 non erano previsti due campi separati, per le Comunicazioni dei prossimi anni non sarà più necessario poiché la stampa definitiva della liquidazione periodica di dicembre (o del IV trimestre) aggiornerà automaticamente tali importi.

4.0.0. Stampa Liquidazione Periodica IVA



Prerequisito per la elaborazione della Comunicazione Trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche è la stampa **in forma definitiva**, ovvero non di prova, delle liquidazioni periodiche dei mesi, o del trimestre, oggetto di comunicazione.

Se la liquidazione periodica IVA è già stata stampata in forma definitiva con versioni antecedenti alla 4.33.0/5.5.0 occorre annullare la stampa definitiva con l'apposita funzione presente nel programma di *Configurazione* (menu *Ristampe Fiscali/Ripristino Liquidazioni periodiche*) e ripristinare i dati, dopodiché si potrà procedere nuovamente alla stampa in forma definitiva della liquidazione così da elaborare e memorizzare i dati necessari alla compilazione della Comunicazione.

Se la stampa della liquidazione periodica in forma definitiva è eseguita indicando un tipo liquidazione (separate attività) i dati per l'elaborazione della Comunicazione non sono memorizzati. Secondo quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione della Comunicazione, infatti, in caso di gestione di più attività "è necessario compilare un unico modulo del quadro VP

riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento". Ne consegue che le stampe per tipo di attività devono essere eseguite di prova e solo la stampa della liquidazione complessiva, senza cioè senza indicazione del tipo di liquidazione, deve essere eseguita in forma definitiva.

Nel caso in cui si intenda portare in liquidazione del periodo una parte o tutto l'eventuale credito IVA dell'anno precedente occorre indicarlo nel campo **Credito IVA compensabile portato in detr.**

A seguito della stampa definitiva l'eventuale credito IVA compensabile inserito viene automaticamente decrementato dal **Credito IVA Anno Precedente** storicizzato (si veda il paragrafo precedente).

È possibile anche inserire tutto l'eventuale credito dell'anno precedente nella prima liquidazione dell'anno. In questo caso l'eventuale risultato a credito sarà considerato credito del periodo e come tale riportato nella liquidazione del periodo successivo come credito infrannuale³.

Come già accennato nel paragrafo precedente se nella liquidazione del mese di dicembre (o del IV trimestre) si ottiene un risultato a credito, a seguito della stampa definitiva il corrispondente valore viene memorizzato come credito IVA dell'anno precedente e il credito IVA infrannuale viene impostato a zero.

In riferimento all'indicazione del credito dell'anno precedente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sotto forma di domande e risposte.

4.0.1 Utilizzo del credito anno precedente

D⁴: *Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detraazione?*

R: *Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorché il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche.*

³ Si ricorda che il credito dell'anno precedente inserito in liquidazione periodica IVA implica che quest'ultimo partecipa alla liquidazione periodica e, pertanto, l'eventuale risultato a credito è da considerare credito del periodo.

⁴ Estratto dalle FAQ pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/liquidazioni+periodiche+iva/faq+liquidaz+iva>.

Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

In altre parole in merito all'utilizzo del credito dell'anno precedente (credito IVA compensabile) sono ammesse due soluzioni:

- a) inserire tutto il credito disponibile nella prima liquidazione dell'anno, o in una successiva
- b) inserire nelle varie liquidazioni solo una parte del credito fino al suo esaurimento.

Chiariamo con alcuni esempi.

Caso a

Tutto il credito compensabile è inserito in liquidazione e pertanto partecipa alla liquidazione periodica: l'eventuale risultato a credito è considerato credito precedente per il periodo successivo.

Si supponga di avere un credito anno precedente pari a 2.350,00.

Gennaio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	1000,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	650,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		2350,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		1700,00	

Febbraio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	750,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	400,00		
VP8 credito per. prec.		1700,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		0,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		1300,00	

Caso b

Si inserisce in liquidazione, e quindi in comunicazione, solo la quota del credito dell'anno precedente che si intende portare in liquidazione.

Si supponga di avere un credito anno precedente pari a 2.350,00.

Gennaio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	1000,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	650,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		650,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		0,00	

Il credito anno precedente residuo è $2.350,00 - 650,00 = 1.700,00$ euro.

Febbraio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	750,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	400,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		400,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		0,00	

Il credito anno precedente residuo è $1.700,00 - 400,00 = 1.300,00$ euro.

4.0.2 Estromissione del credito anno precedente

D⁵: Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

R: Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-". A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

- Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo.
- La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000.

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

In riferimento agli esempi precedenti la situazione in caso di estromissione del credito sarebbe la seguente.

Caso a

Si supponga, a marzo, di utilizzare 500,00 euro del credito anno precedente per compensare altri tributi.

Marzo

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	850,00		
VP5 IVA detratta		400,00	
VP6 IVA dovuta	450,00		
VP8 credito per. prec.		1300,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		-500,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		350,00	

Se invece i 500,00 euro sono utilizzati subito a gennaio allora in liquidazione/comunicazione si indica soltanto il credito compensabile effettivamente disponibile a gennaio, cioè $2.350,00 - 500,00 = 1.850,00$:

Gennaio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	1000,00		
VP5 IVA detratta		350,00	

⁵ Estratto dalle FAQ pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/liquidazioni+periodiche+iva/faq+liquidaz+iva>.

VP6 IVA dovuta	650,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		1850,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		1200,00	

Febbraio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	750,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	400,00		
VP8 credito per. prec.		1200,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		0,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		800,00	

Caso b

Se invece si inserisce in liquidazione, e quindi in Comunicazione, solo la quota del credito dell'anno precedente che si intende utilizzare, l'eventuale credito estromesso non si indica, a meno che non si intenda estromettere proprio una quota precedentemente inserita in liquidazione, e si deve procedere manualmente alla sua variazione attraverso la funzione di Variazione Credito IVA.

Sempre riferendosi all'esempio precedente supponendo che a marzo siano utilizzati 500,00 euro degli iniziali 2.350,00 per compensare altri tributi in F24 la situazione sarebbe:

Gennaio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	1000,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	650,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		650,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		0,00	

Il credito anno precedente residuo è $2.350,00 - 650,00 = 1.700,00$ euro.

Febbraio

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	750,00		
VP5 IVA detratta		350,00	
VP6 IVA dovuta	400,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		400,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		0,00	

Il credito anno precedente residuo è $1.700,00 - 400,00 = 1.300,00$ euro.

Prima della liquidazione di marzo occorre variare tale credito ponendolo uguale a quello effettivamente disponibile, cioè $1.300,00 - 500,00 = 850,00$ euro.

Marzo

	Debiti	Crediti	
VP4 IVA esigibile	850,00		
VP5 IVA detratta		400,00	
VP6 IVA dovuta	450,00		
VP8 credito per. prec.		0,00	Credito infrannuale
VP9 credito anno prec.		450,00	Credito IVA compensabile portato in detrazione
VP14 IVA a credito		0,00	

Il credito anno precedente residuo è $850,00 - 450,00 = 400,00$ euro.

5.0.0. Comunicazione Dati Liquidazioni Periodiche IVA

A partire dalla prima comunicazione del 2017 è possibile utilizzare questa funzione per stampare la Comunicazione secondo un modello analogo a quello ministeriale e produrre il file per l'invio telematico.



Prima di creare il file per l'invio telematico è necessario effettuare la stampa delle liquidazioni periodiche del periodo interessato in forma definitiva.

Nella pagina *Generali* occorre compilare l'anno di imposta, **Anno di Imposta**, e il trimestre di riferimento della dichiarazione, **Trimestre**⁶.

I dati nel riquadro **Dichiarante (se diverso dal contribuente)** devono essere compilati soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione⁷.

- **Cod. carica:** permette di indicare il codice di carica del dichiarante, scegliendolo tra quelli indicati nelle istruzioni di compilazione del modello.
- **Cod. fisc.:** permette di inserire "il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la dichiarazione".

⁶ La Comunicazione ha periodicità trimestrale e includerà i dati di tre liquidazioni in caso di regime IVA mensile, o una sola liquidazione in caso di regime trimestrale.

⁷ Dato che la Comunicazione deve essere sottoscritta con la firma autografa, nel caso di una S.p.A., ad esempio il dichiarante è il rappresentante legale.

- **Cod. fisc. soc. dich.:** permette di inserire il codice fiscale della società dichiarante "nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente". In tali ipotesi "rientrano, ad esempio la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente [...], la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente".

L'opzione **Firma dichiarazione presente** serve per indicare nel file per l'invio telematico che sulla stampa della Comunicazione è stata apposta la firma autografa del contribuente o del dichiarante⁸.

Nel riquadro **Eventi eccezionali** occorre indicare per ciascuna liquidazione comunicata se in tale periodo si è usufruito di particolari agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali⁹.

L'opzione **Genera file** deve essere selezionata se si intende generare anche il file per l'invio telematico della comunicazione.




Il nome del file generato **non** deve essere modificato. Le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate prevedono infatti che il nome del file sia così composto:

IT<codice fiscale contribuente>_LI_<progressivo>.XML.

Un nome diverso comporta lo scarto del file della Comunicazione.

Ogni volta che viene richiesta la generazione del file viene creato un nuovo file¹⁰. Se il file è già stato creato per il periodo di riferimento uno specifico messaggio di avvertimento chiede conferma prima di procedere.



Le specifiche tecniche della Comunicazione non prevedono un invio di annullamento o di sostituzione di una comunicazione già inviata, pertanto ogni file inviato nei termini previsti sostituisce il precedente.

⁸ Questa opzione non ha alcuna relazione con la firma digitale che deve essere necessariamente apposta al file prima del suo invio. Tale firma digitale deve essere eseguita con gli appositi software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dai certificatori autorizzati.

⁹ "La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:

- il **codice 1**, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- il **codice 9**, per tutti gli altri eventi eccezionali."

¹⁰ Al nuovo file viene attribuito un nuovo nome che differisce dal precedente per il valore del *progressivo*.

D¹¹: *Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?*

R: *Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.*

Nella pagina *Opzioni* pannello **Impegno alla presentazione telematica** possono essere immessi i dati dell'intermediario incaricato della trasmissione del file per conto del contribuente.



Se viene valorizzato il codice fiscale dell'intermediario allora anche gli altri campi (data e firma) diventano obbligatori, la mancata compilazione di tutti o parte di essi comporta lo scarto della certificazione.